

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 20 gennaio 2025.

CIRCOLARE 2/2025

NOVITA' IN TEMA DI FRINGE BENEFIT E TRASFERTE

Rif. normativi:

- *legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).*

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte importanti novità in tema di fringe benefit, in particolare per la concessione di autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti, e in tema di trattamento fiscale delle spese di trasferta e rappresentanza.

Novità dal 2025

Aumento della soglia dei fringe benefit

Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit. In particolare l'importo è stato rideterminato da € 258,23 a:

- € 1.000,00 per tutte le categorie di lavoratori dipendenti;
- € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per un triennio, pertanto, sarà possibile fruire in busta paga di maggiori benefici per i fringe benefit erogati dai datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti

La Legge di Bilancio 2025 ha innovato la normativa sul calcolo del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione (**immatricolati dal 1° gennaio 2025**) concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Con la nuova formulazione dell'art. 51 co. 4 del TUIR, infatti, sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina di tassazione dei redditi di lavoro dipendente col fine di favorire un passaggio a vetture più "sostenibili" in termini di alimentazione.

In origine la normativa prevedeva che il fringe benefit imponibile relativo alla concessione di autovetture in uso promiscuo ai dipendenti fosse determinato applicando la percentuale del 30% ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinata sulla base delle tabelle ACI.

Con la Legge di Bilancio 2020, il cui effetto si è esplicitato nei confronti dei contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 (**e per veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020**), veniva previsto che il benefit fosse calcolato sempre su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, (determinato sulla base delle tabelle ACI), ma applicando una percentuale individuata in base alle emissioni del mezzo, sulla base della seguente suddivisione:

- il 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ da 0 a 60 g/km;
- il 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ da 61 a 160 g/km;
- il 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ da 161 a 190 g/km;
- il 60% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 191 g/km.

Il nuovo dettato normativo prevede invece, per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2025, una suddivisione sulla base della tipologia di alimentazione dell'autoveicolo.

Il calcolo della base del benefit è la medesima, una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sempre determinata sulla base delle tabelle ACI, ma la percentuale da applicare è pari al:

- 10% in caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% per tutte le altre tipologie di veicolo.

Si identificano quindi tre diversi regimi a seconda del momento in cui è stato sottoscritto l'accordo con il dipendente:

- contratto stipulato fino al 30/06/2020 per i quali si applica il coefficiente del 30%;
- contratto stipulato tra il 01/07/2020 e il 31/12/2024 per i quali i coefficienti variano in base alle emissioni di CO₂ del veicolo;
- contratto stipulato a partire dal 01/01/2025.

Con riferimento ai **contratti stipulati dopo l'1.7.2020** relativi a veicoli **immatricolati entro il 30.6.2020** era sorta la questione in merito alla quantificazione del fringe benefit in capo al dipendente. A tal fine l'Agenzia aveva specificato che:

- non era possibile valorizzare il benefit con il criterio del c.d. "valore normale" (ex art. 51, comma 3, TUIR), in quanto applicabile soltanto per i veicoli concessi esclusivamente ad uso privato;
- il fringe benefit andava **valorizzato per la sola parte relativa all'uso privato del veicolo**, scorporando dal valore normale (individuato in base alle tariffe di noleggio applicate dalle società specializzate) la percentuale di utilizzo del bene per finalità lavorative.

Ora anche dalla formulazione della nuova disposizione emerge la predetta questione e pertanto dovrà essere chiarita la possibilità/necessità di fare riferimento al valore normale "scorporato".

Data		Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit
Immatricolazione e assegnazione fino al 30.6.2020		Art. 51, comma 4, TUIR in vigore fino al 31.12.2019 Tassazione del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione e assegnazione dall'1.7.2020 al 31.12.2024		Art. 51, comma 4, TUIR in vigore dall'1.1.2020 Tassazione in percentuale variabile (dal 25% al 50%) in base al grado di inquinamento del veicolo dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione fino al 30.6.2020	Assegnazione dall'1.7.2020 al 31.12.2024	Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale.
Immatricolazione e assegnazione dall'1.1.2025		Tassazione in percentuale variabile (dal 10% al 50%) in base alla tipologia di trazione del veicolo dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI al netto della somma trattenuta al dipendente.
Immatricolazione fino al 31.12.2024	Assegnazione dall'1.1.2025	Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale.

Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta "lato impresa", ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Pertanto, i relativi costi continuano a rimanere deducibili "nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Si invitano pertanto i clienti a verificare il trattamento applicato sui propri contratti in essere ed eventualmente valutare la convenienza nell'assegnazione di un nuovo veicolo più performante al proprio dipendente al fine di fruire delle nuove agevolazioni soprariportate.

Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Con la Legge di Bilancio 2025 sono state altresì previste importanti novità in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza e trasferta, sia per i dipendenti che per imprese e professionisti.

In particolare la norma ora prevede:

- l'esclusione dal reddito in capo al **dipendente** per le indennità di trasferta e i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto **solo** a condizione che i pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili;
L'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili coinvolge anche la deducibilità di tali spese in capo all'azienda che le eroga ai dipendenti.
Pertanto, in presenza di pagamento in **contanti**, la spesa rimborsata:
 - contribuirà a costituire un reddito tassabile nei confronti del dipendente;
 - non sarà deducibile in capo all'impresa.
- la deducibilità dal reddito **professionale** delle spese riaddebitate al committente solo qualora queste siano state sostenute con mezzi tracciabili;
Al fine di fruire dell'agevolazione le spese devono essere riaddebitate **analiticamente** al committente (non sono ammessi addebiti forfetari, che rimarranno imponibili) ed essere **inerenti** all'attività professionale.
- la deducibilità delle **spese per omaggi a clienti e spese di rappresentanza**, sempre nei limiti di cui all'art. 108 co. 2 del TUIR, solo a condizione che tali spese siano sostenute con mezzi tracciabili.
Sulla base del dettato normativo si ritengono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e sponsorizzazione, oltre che quelle sostenute per omaggi a dipendenti.

Si precisa che con la definizione di mezzi tracciabili si fa riferimento a quegli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore. Rientrano pertanto in tale categoria gli strumenti di pagamento bancari quali bonifici, carte di credito e di debito, ecc.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in particolare per quanto riguarda le spese sostenute dai dipendenti, è possibile adottare due strategie:

- dotare il dipendente di una carta di credito o di debito aziendale, attraverso la quale far transitare tutti i pagamenti sostenuti per conto dell'impresa;
- farsi consegnare dal dipendente copia degli scontrini dei POS o di ogni altro documento atto a dimostrare che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili e successivamente rimborsare al dipendente, sempre tramite mezzi tracciati, gli importi dallo stesso anticipati a titolo di spese di trasferta.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
